

# COMUNE DI VIBO VALENTIA

UFFICIO SEGRETARIO GENERALE)

Città di Vibo Valentia  
AFFARI GENERALI  
Prot. n. 53309  
N. \_\_\_\_\_  
Data 26 NOV 2014

Alla Dirigente  
D.ssa Adriana TETI

Al Titolare di P.O.  
Dr. Paolo Tripodi

E.p.c.  
"

Al Sig. Sindaco  
Alla Giunta Municipale

OGGETTO : art. 14 - 22 e 47 D.Lgs 33/2013- OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE- REGIME SANZIONATORIO-  
DELIBERAZIONE ANAC N. 144/2014.

Si richiama all'attenzione delle SS.LL. la deliberazione dell'ANAC N. 144 /2014 in ordine alle sanzioni previste dall'art. 47 del D. Lgs 33/2013 in caso di violazione degli specifici obblighi di trasparenza di cui agli artt.14 , 22 c- 2 e 47 c. 2, ultimo periodo, del citato decreto .

Con riferimento a quanto trattato nella citata deliberazione si ritiene opportuno in questa sede soffermarsi sul contenuto degli adempimenti prescritti dal legislatore nei citati articoli del Decreto Lgs. 33/2013 .

In proposito si evidenzia che i dati e le informazioni di cui agli artt. 14, 22 c. 2, 47 c. 2, secondo periodo, devono essere pubblicati , a cura dei responsabili , *ratione materiae*, in relazione a quanto previsto nel Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità 2014- 2016 dell'ente e con la completezza delle informazioni richieste dalla citato decreto, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente e secondo all'allegato 1) della delibera ex CIVIT n. 50/2013 "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016".



## A) COMPONENTI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO ( SINDACO – COMPONENTI DELLA GIUNTA MUNICIPALE – CONSIGLIERI COMUNALI :

Considerato che il comune di VIBO VALENTIA ha una popolazione superiore a 15.000 abitanti, allo stesso di applicano interamente le disposizioni di cui all'art. 14 del D. Lgs 33/2013.

In particolare l'art. 14, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 con riferimento ai singoli componenti degli organi di

indirizzo politico dispone la pubblicazione delle seguenti informazioni:

1. atto di nomina o di proclamazione con indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo
2. Curriculum
3. tutti i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica, compresi importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici.
4. Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici e privati e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
5. altre eventuali incarichi con oneri a carico della finanzia pubblica e relativi compensi;
6. dati relativi alla situazione reddituale e patrimoniale complessiva al momento dell'assunzione in carica;
7. dati e informazioni riguardanti la situazione patrimoniale e reddituale del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado. In caso di mancato consenso se ne dovrà dare evidenza sul sito.
8. Dichiarazione, ex art. 4 L. 441/1982, dei componenti degli organi di indirizzo, resa entro tre mesi successivi alla cessazione dell'incarico, concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione
9. copia ex art. 4 L. 441/1982, dei componenti degli organi di indirizzo, resa entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, della dichiarazione annuale Irpef

Circa modalità di pubblicazione dei dati di cui al citato art. 14, l'ambito oggettivo e soggettivo di valenza degli obblighi in esame, la decorrenza dell'obbligo di pubblicazione ed, in particolare, l'applicazione dell'art. 14, c. 1, lett. f) ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti rimanda alle disposizioni impartite dall'**ANAC con la deliberazione n. 144 del 20/10/2014** che ha sostituito la precedente n. 65/2013

Preme sottolineare che i vincoli di pubblicità di cui all'art. 14 del d. Lgs 33/2013 si estendono anche agli amministratori di società partecipate, a prescindere dalla quota partecipativa, ed agli enti di diritto privato controllati (in cui il comune servita potere di nomina) ivi comprese le fondazioni e di enti pubblici.

## **B) PARTECIPAZIONI AZIONARIE**

Ai sensi dall'art. 22, comma 2 del D.lgs n. 33/2013 le amministrazioni sono tenute, invece, a pubblicare ed aggiornare annualmente, con riguardo agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate, con l'esclusione delle società menzionate al c. 6, i seguenti dati: ragione sociale, misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, durata dell'impegno, onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento.

## C) INCARICHI DI AMMINISTRATORE IN SOCIETA PARTECIPATE

L'art. 47, comma 2 del D.Lgs 33/2013 prevede a carico degli amministratori societari l'obbligo di comunicare ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

L'inadempimento a carico degli amministratori societari si configura, in caso di mancata pubblicazione dei dati, entro trenta giorni dal conferimento dell'incarico ovvero, per l'indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

### REGIME SANZIONATORIO

L'articolo 47 del d.lgs. n. 33/2013 prevede il regime sanzionatorio in caso di violazione degli obblighi di comunicazione e pubblicazione sopra illustrati.

Le sanzioni presentano caratteristiche differenti per tipologia di sanzione e per i soggetti a cui sono rivolte: In particolare sono previste:

1) **sanzioni amministrative pecuniarie** nei confronti di:

- soggetti tenuti a comunicare i dati previsti dall'art. 14 e dall'art. 47, c. 2, secondo periodo ( titolari di incarichi politici nell'accezione di cui alla delibrazione Anac 144/2014)
- soggetti tenuti a pubblicare i dati di cui all'art. 22, c. 2;

2) **sanzioni di tipo disciplinare**

3) **sanzioni legate alla responsabilità dirigenziale** (art. 21 D.Lgs 165/2001: mancato rinnovo di incarico dirigenziale - revoca anticipata- risoluzione rapporto di lavoro) e alla valutazione del raggiungimento dei risultati (per la violazioni degli obblighi di trasparenza trasmissione e/o pubblicazione dei dati ) previste dagli artt. 45 e 46 del medesimo decreto, ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

4) eventuale responsabilità per **danno all'immagine** dell'amministrazione

A queste sanzioni si aggiungono le seguenti misure ulteriori:

5) con riferimento alla violazione degli obblighi di cui all'art. 14 la pubblicazione, da parte della ANAC, dei nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione dei dati previsti dal medesimo articolo e, da parte dell'amministrazione o dell'organismo interessato, **la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio irrogato a carico del responsabile della mancata comunicazione dei dati di cui all'art. 14;**

6) per la mancata o incompleta pubblicazione degli obblighi previsti dall'art. 22, c. 2, **il divieto di erogare somme a qualsiasi titolo in favore degli enti pubblici vigilati, degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle società partecipate.**

### AVVERTENZE

Si ricorda che la pubblicazione dei dati deve avvenire tempestivamente tenuto conto che le sanzioni in argomento si applicano **"a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento del Programma**

triennale della trasparenza e, comunque, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore" del d.lgs. n. 33/2013 (18.10.2013).

A partire da tali data la mancata o incompleta pubblicazione ( = inadempimento) , è presupposto per l'avvio del procedimento sanzionatorio.

Per le sanzioni irrogate per la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'art. 14, a conclusione del procedimento, il comune è tenuto a pubblicare sul proprio sito istituzionale il provvedimento sanzionatorio a carico del responsabile della mancata comunicazione (art. 47, c. 1).

L' ANAC nell'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo ad essa conferiti, verifica l'effettivo esercizio del potere sanzionatorio da parte delle amministrazioni, sia mediante verifica a campione sia a seguito di segnalazione.

### I DIVERSI LIVELLI DI CONTROLLI

Il potere di vigilanza e controllo sugli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 14, 22 c. 2 è attribuito a più soggetti in relazione ai ruoli ed alle competenze.

- **Il Nucleo di Valutazione** , a norma dell'art. 14, lett. g) del d.lgs. n. 150/2013, accerta d'ufficio la mancata pubblicazione degli obblighi di pubblicazione di cui sopra, o a seguito di richiesta da parte della Anan, o di segnalazione del Responsabile della trasparenza e del Responsabile della prevenzione della corruzione, di privati cittadini o, comunque, secondo quanto previsto nei sistemi di monitoraggio e vigilanza interna definiti dalle amministrazioni e descritti nel programma triennale della trasparenza e integrità nei sistemi di monitoraggio ivi illustrati (v. delibera CiVIT n. 50/2013).
- **L'ANAC** esercita la propria attività di vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 33/2013 e comunica, anche ai vertici politici, gli inadempimenti riscontrati e, se del caso, alla Corte dei Conti.
- **Il Responsabile della prevenzione della corruzione**, laddove non coincida con il Responsabile della trasparenza, esercita comunque un'attività di monitoraggio sull'efficace attuazione di quanto previsto dalla delibera in esame in relazione ai compiti attribuiti a tale soggetto dalla legge n. 190/2012.

In relazione a quanto sopra si invita il dirigente ed il funzionario incaricato di P.O. ad assicurare compiutamente e con tempestività le disposizioni sopra illustrate verificando l'attuale livello di informazioni disponibili sul sito sotto il profilo della conformità alle prescrizioni legislative in esame e alle direttive impartite dall'ANac con la deliberazione n. 144/2014 da intendervi ivi integralmente richiamata e richiedendo agli interessati , ove necessario le informazione e/o dcumentazioni mancanti.

*Si pubblica su Amministrazione Trasparente.*

Li, 26 Novembre 2014



**IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA**

*Caterina Paola Romano, Segr. Gen.le*